

OGGETTO: eventi meteorologici dell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte. Intervento di estrazione ed asportazione di materiale litoide dal torrente Pellice in comune di Cavour (Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430 del 10.1.2017 e ordinanza commissariale n. 2/A18.000/430 del 22/03/2017).

**Il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi meteorologici del novembre 2016
(ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430 del 10.1.2017)**

Considerato che nei giorni dal 21 al 25 novembre la Regione Piemonte è stata colpita da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato l'esondazione di fiumi e torrenti nonché l'insorgere di fenomeni franosi e provocato danni ad impianti, opere ed infrastrutture ed edifici pubblici e privati, determinando altresì una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2016 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per il territorio delle Province di Cuneo e di Torino;

vista la deliberazione del consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2017, che dispone la proroga dello stato di emergenza di centottanta giorni;

vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 430 del 10.1.2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte";

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2017, di estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 dicembre 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle province di Alessandria e di Asti;

preso atto che ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della predetta deliberazione il Commissario delegato per la realizzazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza applica le disposizioni di cui all'O.C.D.P.C. n. 430/2017;

visto articolo 1 dell'O.C.D.P.C. citata che nomina il presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi in oggetto per il territorio piemontese;

visto l'articolo 4 della predetta ordinanza che prevede che il Commissario possa provvedere in deroga alle disposizioni normative ivi indicate;

visto l'articolo 11 il quale prevede che previo nulla osta regionale possono essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto utilizzabile, da valutarsi in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti;

visto che il predetto articolo 11 prevede infine che il Commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto, nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi;

ritenuto opportuno, anche al fine di garantire la corretta esecuzione degli interventi e la coerenza con la pianificazione di bacino, fornire indicazioni e direttive per l'attuazione della predetta disposizione, che deroga alle ordinarie procedure disciplinate dalla Regione Piemonte per l'effettuazione degli interventi di cui si tratta;

vista l'ordinanza del Commissario delegato n. 2/A18.000/430 del 22/03/2017 che definisce i contesti, i limiti e le procedure per la corretta attuazione dei disposti dell'O.C.D.P.C. n. 430/2017, articolo 11;

preso atto che nel quadro del fabbisogno di cui all'art. 9 dell'O.C.D.P.C n. 430/2017 è incluso anche un intervento segnalato dalla Città metropolitana di Torino relativo a: "SP 152 - Ricostruzione del guado e del manufatto stradale parzialmente asportato della piena del Pellice in comune di Cavour al km 6+200" per l'importo di euro 600.000,00, non ricompreso nei primi finanziamenti assentiti a causa dell'insufficienza delle risorse complessive disponibili;

precisato che la situazione di dissesto evidenziata, così come previsto dalla Città metropolitana, prevede – in attesa dei finanziamenti complessivi - interventi preliminari di recupero della funzionalità del guado e di rimaneggiamento e asportazione contestuale di sedimenti eccedenti per circa mc. 10.000,00;

considerato che con determinazione del Dirigente Servizio Viabilità 2, n°319-32141/2017 del 29/11/2017 è stato approvato dalla Città Metropolitana di Torino il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di cui sopra.

ritenuto pertanto opportuno attivare le procedure straordinarie di cui all'art. 11 dell'O.C.D.P.C. n. 430/2017, consentendo l'esecuzione dei lavori a compenso del valore del materiale estratto;

considerato che il progetto redatto a cura della Città metropolitana ha acquisito il nulla osta idraulico dell'A.I.Po;

dispone

1. E' autorizzata la cessione del materiale litoide estratto in esecuzione dell'intervento di lavori di manutenzione del guado di Zucchea sul torrente Pellice sulla sp 152, parte dell'opera di "ricostruzione del guado e del manufatto stradale parzialmente asportato della piena del Pellice in comune di Cavour al km 6+200", così come previsto nel quadro dei fabbisogni connesso all'evento

civile (O.C.D.P.C.) n. 430 del 10.1.2017, per un quantitativo stimato in 10.000,00 metri cubi a compensazione con la prestazione dell'appaltatore.

2. L'intervento è realizzato nel rispetto di quanto disposto con l'ordinanza del Commissario delegato n. 2/A18.000/430 del 22/03/2017.

3. La compensazione è calcolata in base al valore dei canoni demaniali come definiti nella "carta regionale del litoide di fiume" approvata con D.G.R. n. 21-1004 del 9 febbraio 2015 con riferimento alla zona entro la quale è compreso il corso d'acqua oggetto d'intervento.

4. Possono essere compensati con il valore del litoide come sopra determinato esclusivamente i corrispettivi spettanti all'appaltatore, con esclusione delle altre spese comprese nel quadro economico dell'intervento (spese tecniche, IVA e altre eventuali spese comprese nel quadro economico degli interventi nel rispetto dell'art 3 dell'O.C. 2/2017).

5. L'intervento in oggetto sarà sottoposto a monitoraggio per l'effettuazione dei controlli demandati al Commissario delegato ai sensi dell'art. 10 dell'O.C.D.P.C n. 430/2017.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 33/2013.

LR/AT



Sergio Chiamparino

